



Comune di Lipari
Città Metropolitana di Messina

COPIA

ORDINANZA N. 31 del 04-07-2024

Oggetto:

Divieto della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli e l'avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami a seguito del cambio del livello di allerta da ARANCIONE a ROSSO con fase operativa di preallarme di oggi. Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 25.06.2024 e n. 25 del 27.06.2024. .

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di luglio,

II SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze contingibili e urgenti riguardanti la “Regolamentazione della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli “, per ultimo l'ordinanza n. 23 del 25.06.2024 e n. 25 del 27.06.2024;

CONSIDERATO che il vulcano dell'isola di Stromboli si caratterizza per una sempre maggiore e più consistente attività eruttiva, come evidenziato nell'ambito della video conferenza tenutasi in data odierna su convocazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che ha portato all'innalzamento del livello di rischio da arancione a rosso con fase operativa di preallarme e con relativo innalzamento delle condizioni di pericolosità a livello diffuso per la possibilità del verificarsi di improvvisi aumenti dei fenomeni esplosivi anche a carattere parossistico che, allo stato attuale delle conoscenze, non risultano mai compiutamente prevedibili;

VISTA la nota del Dipartimento Generale della Protezione Civile n. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0035055-04/07/2024, avente per oggetto “Stromboli – Avviso di variazione del livello di allerta e della fase operativa nazionale”;

VISTA la propria Determina n. 11 di oggi, con la quale si è provveduto ad attivare presso il COA – Centro Operativo Avanzato - di Stromboli il COC – Centro Operativo Comunale - per fronteggiare l'attuale fase di preallerta e stato di preallarme;

RITENUTO, per quanto sopra, che va vietata la scalata dello Stromboli in quanto l'avventurarsi oltre le abitazioni nell'isola di Stromboli è foriero di possibili e gravi rischi anche per la pubblica incolumità, e che pertanto ogni precauzione possibile necessita di essere adottata allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza di abitanti e visitatori;

CONSIDERATO, altresì, che si possono verificare versamenti di detriti nel versante della Sciara del Fuoco con rischio di tsunami;

RITENUTO, inoltre, di dover vietare l'avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami;

CONSIDERATO che i fenomeni registrati creano particolari situazioni di emergenza per quanto sopra specificato;

RAVVISATA la necessità di imporre l'adozione di specifiche misure di protezione civile e di tutela della salute pubblica da attuare per fronteggiare l'attuale livello di allerta e lo stato di preallarme;

DATO ATTO della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile al fine di prevenire ogni situazione di rischio o pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

per le motivazioni e le finalità in premessa indicate e al fine del contenimento dei rischi derivanti dalla progressiva evoluzione del fenomeno, in via cautelativa, vietare la scalata allo Stromboli e l'avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami.

DISPONE

Che la presente ordinanza avente decorrenza immediata perduri fino a che non venga modificata e/o revocata con successivo specifico provvedimento.

Dispone, altresì

La trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Messina – alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, alla Stazione dei Carabinieri dell'Isola di Stromboli e di Panarea, al Corpo di Polizia Municipale, alla Luogotenenza della GdF di Lipari, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Protezione Civile Comunale ed alle Compagnie di navigazione.

AVVERTE

- a. Che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che non si configuri diversa e più grave fattispecie penalmente perseguibile;
- b. Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.N. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania" o al "Presidente della Regione Siciliana" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la sua massima diffusione e conoscenza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo
(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 19-07-2024.

Li, 04-07-2024.

ILSINDACO
Dott. Riccardo Gullo
(Sottoscritto con firma digitale)